SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 88

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 gennaio al 3 febbraio 1986)

INDICE

BAIARDI: Per la sollecita ripartizione dei fondi CEE stanziati a favore delle zone del Centro-Nord e del Meridione interessate alla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento (2057) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 1607

BASTIANINI: Per un intervento volto a permettere anche ai privati l'acquisto di beni di alto valore artistico appartenenti ad enti pubblici territoriali, al fine di facilitarne il restauro (2015) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1608

FILETTI: Sui motivi della decisione di raffigurare il presepio settecentesco della chiesa di Santa Maria della Neve di Acireale (Catania) in una cartolina postale anzichè nell'emissione di un francobollo ordinario per il 1985 (2164) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1609

FONTANARI: Sull'indennità spettante ai proprietari dei terreni agricoli situati nel comune di Grigno (Trento) in corso di espropriazione per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 47 «della Valsugana» (772) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 1610

MARINUCCI MARIANI: Sulla gestione della Cassa nazionale previdenza avvocati e dell'Ordine degli avvocati di Roma e sull'opportunità di procedere al commissariamento del consiglio dell'ordine stesso (1822) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1611

ORCIARI: Per l'emanazione di un provvedimento volto a garantire che il pagamento dei contributi assicurativi da parte dei pescatori stagionali venga limitato ad alcuni periodi dell'anno (1865) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1612

Per un intervento volto ad impedire la chiusura dello stabilimento Manifattura di Senigallia del gruppo Ragno (2376) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1613

SCLAVI: Per la proroga e il rifinanziamento della legge n. 696 del 1983, concernente le piccole e medie aziende (1858) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1614

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BAIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che nel bilancio CEE sono stati stanziati 57 MECU a favore delle zone italiane del Centro-Nord e del Meridione interessate alla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento da destinarsi per interventi che abbiano un effetto diretto sulla occupazione e sull'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese industriali;

che la ripartizione dei fondi dovrebbe avvenire con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se sia vero che da mesi i fondi disponibili sono inutilizzati e che il decreto non viene emanato per una divergenza insorta tra i due Ministeri interessati circa la scelta del numero e delle cratteristiche dei comuni del Centro-Nord destinatari dell'aiuto comunitario;

b) se, in particolare, vi sia una opposizione del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'inclusione nelle zone d'aiuto dei comuni situati in zone montane o premontane del Centro-Nord la cui esclusione, peraltro, non comporterebbe benefici aggiuntivi alle zone meridionali, stante l'impossibilità di una diversa utilizzazione dei fondi eventualmente inutilizzati, con il pericolo, invece, di escludere zone dove tradizionalmente sono situate aziende dell'industria tessile e dell'abbigliamento;

c) se i Ministri interessati non ritengano che l'avvio di una seria politica industriale, di cui, spesso, viene lamentata la mancanza nel nostro paese, non passi, in via preliminare, anche attraverso il rapido superamento di divergenze di questa natura, incomprensibile agli operatori e all'opinione pubblica.

(4-02057)

(16 luglio 1985)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, in data 18 gennaio 1984, è stato emanato, nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, il regolamento CEE n. 219 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

Tale regolamento dovrà essere attuato attraverso un programma speciale che può contare su di un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 57 miliardi di ECU (corrispondenti a circa 78 miliardi di lire) sosì suddivisi;

42,18 MECU (circa 58 miliardi di lire) alle provincie del Centro-Nord: Arezzo, Como, Perugia, Pesaro, Pistoia, Treviso e Vercelli;

14,82 MECU (circa 20 miliardi di lire) alle provincie del Meridione: Bari, Enna, Lecce, Palermo.

Si informa, inoltre, che il decreto interministeriale di applicazione del suddetto regolamento CEE è stato firmato dai Ministri competenti e si trova attualmente alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(17 gennaio 1986)

BASTIANINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso che in data 19 maggio 1984, con lettera circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato stabilito che «eventuali alienazioni dei beni assoggettati alla legge di tutela e appartenenti a Enti pubblici territoriali potranno avvenire soltanto se queste non muteranno il carattere demaniale di detti beni»;

constatato che questo provvedimento impedisce di fatto il passaggio di immobili a privati disposti ad acquistare e a restaurare beni di alto valore artistico;

rilevato che spesso lavori di restauro non possono essere messi in atto a causa della penuria delle risorse finanziarie,

l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno rivedere questo provvedimento che impedisce il concorso da parte dei privati al recupero di edifici di rilevante interesse storico ed artistico.

(4-02015)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — La possibilità di alienazione di immobili di enti pubblici, riconosciuti di interesse storico, artistico o archeologico, è stata esaminata attentamente dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali. È stato dapprima chiesto il parere della Avvocatura generale dello Stato in ordine alla lettura combinata degli articoli 23, 24 e 25 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che consentono l'alienazione di tali beni e degli articoli 822, 823 e 824 del codice civile che prevedono la inalienabilità dei beni *de quo*, se appartenenti allo Stato, alle provincie ed ai comuni (ora anche alle regioni). L'Avvocatura ha espresso l'avviso che ai beni considerati dai detti articoli del codice civile va riconosciuta una condizione di assoluta inalienabilità.

Successivamente è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato che, nella seduta del 13 febbraio 1985, ha confermato l'avviso secondo il quale il codice civile del 1942 ha derogato alla disciplina della legge n. 1089 del 1939 con la conseguenza che gli immobili, riconosciuti di interesse storico, artistico, archeologico, se appartengono agli enti pubblici territoriali, sono soggetti alla condizione giuridica particolare ed alle regole di amministrazione e di tutela della proprietà pubblica, che dispone appunto il regime di inalienabilità assoluta.

In sede di revisione della legislazione di tutela, si sta studiando la possibilità di modificare il vigente regime in materia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(27 gennaio 1986)

FILETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'interrogante, ritenuto:

che il direttore generale delle poste nella decorsa primavera, nel quadro del programma di emissione dei francobolli per il 1985, richiedeva all'azienda di cura di Acireale alcune diapositive raffiguranti il presepio della chiesa di S. Maria della neve di Acireale, recentemente restaurato, che costituisce un capolavoro artistico universalmente apprezzato, al fine di utilizzarle per un francobollo ordinario rientrante nella tematica del Santo Natale;

che lo stesso direttore, al predetto fine, in data 18 luglio 1985, riceveva tempestivamente dal sindaco di Acireale, al quale ne aveva fatto specifica richiesta, la relazione da servire per il bollettino illustrativo che avrebbe dovuto accompagnare l'emissione del francobollo predetto;

che successivamente e precisamente il 9 settembre 1985 il medesimo direttore ha comunicato che il pregevole antico presepio di Acireale sarà raffigurato soltanto in una cartolina postale e non più — come promesso ed assicurato — nel francobollo del 1985 avente per tematica il Santo Natale;

che la determinazione di sostituire il francobollo, che è strumento di larghissima diffusione, con la cartolina postale che ha scarsissima utilizzazione, ha destato stupore e malcontento, perchè non è minimamente motivata, delude le legittime aspettative ed aspirazioni della città di Acireale ed incide assai negativamente sotto il riflesso turistico, propagandistico ed anche economico, tenuto anche conto che numerosi enti pubblici e privati hanno già assunto correlati impegni ed iniziative;

che occorre porre immediato riparo al gravissimo torto che si vorrebbe porre in essere generalmente in dispregio della cultura e dell'arte e particolarmente in danno della città di Acireale,

chiede al Ministro in indirizzo di conoscere:

1) le ragioni giustificative della determinazione di raffigurare l'artistico presepio settecentesco della chiesa di S. Maria della neve di Acireale in una cartolina postale e non più nell'assicurata emissione di un francobollo ordinario per il 1985;

2) gli interventi ed i provvedimenti che intenda tempestivamente adottare al fine della emissione di detto francobollo.

(4-02164)

(24 settembre 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la richiesta di emissione di francobolli dedicati alla città di Acireale ed al presepio della chiesa di Santa Maria della neve di Acireale, per le serie «il turismo» e «il Santo Natale» rispettivamente, è pervenuta all'amministrazione poste e telegrafi dopo l'emanazione del decreto interministeriale poste-tesoro del 17 marzo 1984, con il quale è stato definito, per l'anno 1985, il programma di emissione delle carte valori postali appartenenti a serie ordinarie.

Poichè tale decreto non prevedeva alcuna emissione di francobolli avente per oggetto il Santo Natale, ma autorizzava, su questa tematica, solo l'emissione di «interi postali», la richiesta suddetta è stata sottoposta alla Consulta nazionale per la Filatelia, in sede di definizione del programma filatelico per l'anno 1986, ma il predetto organo non ha accolto la proposta.

Non potendo, pertanto, dar corso all'emissione desiderata, per non deludere le aspettative della città di Acireale, è stata autorizzata, giusta quanto previsto dall'articolo 3 del decreto interministeriale menzionato, l'emissione di un «intero postale» il cui formato cartolina, peraltro, meglio si addice all'immagine da riprodurre.

Per quanto riguarda, poi, la circostanza evidenziata nel secondo punto dell'atto parlamentare in esame, si significa che il termine «francobollo», usato nella lettera con la quale veniva richiesta al sindaco di Acireale la stesura del testo del bollettino illustrativo dell'emissione, è frutto di un accidentale, anche se deprecabile, errore di stampa.

Giova, infatti, rammentare che, nella successiva corrispondenza intercorsa con il medesimo sindaco, per sollecitare l'invio della relazione a commento del bozzetto da riprodurre, tale impreciso vocabolo è stato tempestivamente modificato con la parola «cartolina».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(28 gennaio 1986)

FONTANARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che anche nel territorio del comune di Grigno, in provincia di Trento, sono in corso procedure espropriative in relazione ai lavori di ammodernamento della strada statale n. 47, «della Valsugana», dal chilometro 71+400 al chilometro 75+250;

che molti censiti di detto comune sono stati penalizzati dalle lungaggini di precedenti espropri che, a 12 anni di distanza, non sono ancora conclusi con il pagamento delle relative indennità;

che anche per questo motivo era stata assicurata per i nuovi espropri una procedura accellerata che prometteva il pagamento dell'acconto dell'80 per cento dell'indennità di esproprio entro il 1983;

che il comune di Grigno è fra le zone economicamente depresse del Trentino, con scarse aree agricole progressivamente erose dai ricorrenti espropri per opere stradali e ferroviarie;

che il geometra Roberto Balloni, legale rappresentante dell'impresa CO.MA.PRE, come da contratto n. 16872 del 12 marzo 1982, responsabile delle procedure di esproprio per conto dell'ANAS — compartimento di Venezia — ha comunicato di non sapere come doversi regolare in merito al prosieguo delle procedure espropriative, stante la confusa situazione conseguente alle note sentenze della Corte costituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere se sia pervenuta anche al compartimento ANAS di Venezia, e quindi all'impresa CO.MA.PRE, la lettera circolare del Ministro, inviata a tutte le giunte regionali e di cui dà notizia il settimanale «Il Coltivatore» — n. 8 del 25 marzo 1984 — in cui si precisa:

«Tale avviso è nel senso che, sino a nuovo riordino della materia da parte del legislatore, la competenza delle Commissioni provinciali continui a sussistere in ordine alla determinazione dei valori agricoli medi (nonchè del valore agricolo effettivo in caso di mancata accettazione dell'indennità offerta) relativamente ai soli espropri aventi ad oggetto aree non edificabili...

Per questi terreni, in quanto effettivi terreni agricoli, deve ritenersi, malgrado il tenore letterale del dispositivo della precedente sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale possa far ritenere il contrario, che siano tuttora in vigore i criteri di determinazione di cui all'articolo 16, quinto comma (e poi, eventualmente, articolo 15, primo comma) della legge n. 865 del 1971, come modificati appunto dall'articolo 14 della legge n. 10 del 1977. Del pari deve ritenersi tuttora in vigore la relativa procedura di determinazione, che sicuramente non ha formato, di per se stessa, oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, nè ad opera della sentanza n. 5 del 1980, nè ad opera della sentenza n. 223 del 1983. ...*Omissis*».

(4-00772)

(5 aprile 1984)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione sopra specificata, si comunica che la consegna dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 47 «della Valsugana», dal chilometro 71+400 al chilometro 75+250, è avvenuta il 30 aprile 1982 e che le conseguenti pratiche espropriative sono risultate in numero di 70 per la provincia di Trento e in numero di 105 per la provincia di Vicenza.

Di dette pratiche, per 42 , relative a ditte proprietarie di terreni ricadenti nel territorio del comune di Grigno (Trento), sono già stati pagati, nella misura dell'80 per cento, gli acconti delle corrispondenti indennità espropriative, mentre per le altre sono in corso le procedure intese ad effettuare il pagamento delle indennità stesse nella percentuale anzidetta.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(23 gennaio 1986)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, come è noto, la Cassa nazionale previdenza avvocati vende le marche «Cicerone» che obbligatoriamente vanno usate nei processi ed anche in alcuni atti, estranei ai processi, ma necessari ai cittadini, come il certificato penale, quello del tribunale commerciale per le società, eccetera;

che negli anni scorsi la Cassa nazionale avvocati ha scoperto un ammanco di circa 1 miliardo di tali marche e del loro ricavato;

che all'Ordine di Roma viene contestato un ammanco di circa 300 milioni e che vi è stato il rinvio a giudizio per concorso in peculato, per sottrazione e distruzione di documenti, di due impiegati, uno della Cassa ed un altro dell'Ordine,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce del procedimento penale che ha avuto inizio avanti al tribunale di Roma e a seguito delle circostanze emerse dalla sentenza di rinvio a giudizio, che rivelano aspetti preoccupanti nella gestione dell'Ordine di Roma anche in tema di vigilanza e di controllo, il Ministro non ritenga indispensabile intervenire in forza dei poteri che la legge gli conferisce, non ultimo quello dello scioglimento del consiglio dell'Ordine di Roma e del suo commissariamento.

(4-01822)

(10 aprile 1985)

RISPOSTA. — I fatti di cui all'interrogazione si collocano nell'arco di tempo che va dal luglio 1979 all'ottobre 1982 e, pertanto, risalgono ad epoca anteriore a quella dell'insediamento dell'attuale consiglio dell'Ordine.

Di conseguenza, non appare possibile alcuna applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, nei confronti dell'attuale consiglio, organo diverso e distinto da quello insediato al momento del verificarsi delle circostanze, indubbiamente in sè gravi, che hanno condotto all'instaurazione del procedimento penale a carico di un dipendente della Cassa forense e di un dipendente del consiglio dell'Ordine di Roma e di due vertenze civili tra la Cassa forense e l'Ordine di Roma.

Il citato procedimento penale è stato definito dal tribunale di Roma, con sentenza emessa il 23 ottobre 1985, con la quale gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti (articoli 476, 490 e 314 del codice penale) e condannati alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione e al pagamento di lire 400.000 di multa ciascuno. Entrambi gli imputati sono stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 3. La sentenza non è divenuta esecutiva perchè appellata.

Quanto ad eventuali irregolarità commesse da organi della Cassa forense, si ritiene di dover precisare che la vigilanza che la legge 20 marzo 1975, n. 70, attribuisce a questo Ministero sulla Cassa di previdenza non implica alcun potere di intervento in merito ad atti diversi da quelli espressamente specificati nell'articolo 29 della stessa legge e, pertanto, in ogni caso non si sarebbe legittimati ad emettere provvedimenti autoritativi che possano incidere sulla vita degli organi di amministrazione dell'ente.

Si rileva, infine, che la Cassa forense ha provveduto immediatamente a denunciare la condotta delittuosa del proprio dipendente ed a sospenderlo dal servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(27 gennaio 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che le commissioni compartimentali per l'assicurazione dei pescatori marittimi, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, costituite presso le capitanerie di porto, a seguito di specifiche istruzioni impartite dalla commissione centrale per l'assicurazione dei lavoratori in questione, istituita presso il Ministero, sono orientate a negare agli interessati la possibilità di un riconoscimento temporaneo della qualifica di pescatore professionale, a meno che gli stessi non si cancellino e quindi si iscrivano di nuovo negli elenchi degli esercenti l'attività;

che tale modo di procedere costringe i numerosi lavoratori che esercitano la pesca in forma stagionale ad onerosi e defatiganti adempimenti presso le capitanerie di porto per evitare di essere assoggettati all'obbligo assicurativo nei riguardi degli istituti previdenziali del settore per l'intero anno,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno, al fine di preservare gli interessati da gravi disagi, diramare precise disposizioni che consentano la sospensione dell'iscrizione negli elenchi dei pescatori professionali e, conseguentemente, dell'obbligo assicurativo, per i lavoratori di cui si parla, dietro presentazione di dichiarazione di disarmo dell'imbarcazione, redatta dagli uffici marittimi locali.

(4-01865)

(23 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il Ministero, dopo aver acquisito il parere della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, ha chiarito, a suo tempo, che i soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forma associata o autonoma, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano titolari o meno di pensione, sono assoggettati a tutti gli obblighi assicurativi.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione del riconoscimento temporaneo della qualifica di pescatore professionale, si fa presente che i lavori di detta commissione sono in via di ultimazione. Pertanto, non appena il relativo parere verrà perfezionato, il Ministero provvederà a diramare le istruzioni di competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(22 gennaio 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, mentre erano in corso le trattative tra proprietà e sindacato per la ristrutturazione dell'azienda (che occupa 90 operai e che produce indumenti della «Linea notte») denominata Manifattura di Senigallia del gruppo Ragno di proprietà del signor Pastore di Valduggia, Vercelli, senza alcun preavviso nè al consiglio di fabbrica, nè al sindacato, nè agli enti pubblici, il suddetto signor Pastore ha posto in liquidazione la fabbrica disponendone la chiusura immediata e ha licenziato tutte le operaie,

l'interrogante chiede di conoscere se codesto Ministero sia stato informato delle decisioni che la proprietà intendeva mettere in atto e quali iniziative intenda intraprendere per evitare che si chiuda lo stabilimento e che altre 90 lavoratrici vengano a trovarsi senza lavoro non potendo beneficiare nemmeno degli ammortizzatori sociali perchè il titolare della ditta si è rifiutato di attivare le relative procedure di legge.

(4-02376)

(27 novembre 1985)

RISPOSTA. — La società Manifattura di Senigallia, del gruppo Ragno di Valduggia, in provincia di Vercelli, è stata posta in liquidazione e, di conseguenza, tutto il personale è stato licenziato dalla metà di novembre dello scorso anno a causa dello scioglimento anticipato della stessa.

Alle maestranze, che hanno presentato domanda di riconoscimento di disoccupazione speciale per sei mesi alle rispettive sezioni di collocamento, è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto.

Le iniziative finora intraprese dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle forze politiche e dagli amministratori regionali e comunali per far recedere la proprietà dalla sua decisione, non hanno sortito alcun risultato positivo.

In presenza di tale situazione, nessun intervento, allo stato, è possibile adottare da parte del Ministero, cui, peraltro, a suo tempo, nessuna richiesta in tal senso è pervenuta sia da parte imprenditoriale che da parte sindacale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(22 gennaio 1986).

SCLAVI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso e sottolineato:

che mancano strumenti legislativi che rappresentino un'alternativa alla legge n. 696 del 1983 e che consentano, con la medesima snellezza procedurale e celerità d'intervento, di agevolare le piccole e medie aziende che intendono rinnovare e rendere più competitivi i propri impianti produttivi;

che la suddetta legge ha creato grande aspettativa tra le piccole e medie aziende che hanno deciso recentemente di dotarsi di macchine a tecnologia avanzata e che potrebbero vedere respinta la loro domanda di contributo;

che in quest'anno di effettiva operatività della legge n. 696 oltre 10.000 aziende hanno approfittato della medesima, consentendo un rilancio degli investimenti ad elevato contenuto tecnologico;

che in molti dei comparti persiste, seppur moderato proprio dalle risultanze della legge n. 696, il difficile momento congiunturale determinato dal carente volume della domanda interna, ciò che ha causato notevoli contrazioni strutturali nelle nostre industrie e che impedisce tuttora di ritenere avviata la ripresa economica settoriale,

l'interrogante auspica una proroga dei termini della legge in questione ed un suo conseguente rifinanziamento.

(4-01858)

(17 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che con legge 28 novembre 1985, n. 710, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1985, è stato autorizzato il rifinanziamento, per lire 200 miliardi, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi a favore delle piccole e medie imprese.

La legge suddetta, comunque, non prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(17 gennaio 1986)